

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(Art. 10 dPCM 15 settembre 2017, n. 169)

Provvedimento: decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”

Amministrazione competente: Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e Ministero delle imprese e del made in Italy

Referente dell’amministrazione competente: Ufficio legislativo - Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il decreto-legge in esame contiene una misure necessarie e urgenti finalizzate a fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole della pesca e dell’acquacoltura, interventi volti a sostenere il lavoro in agricoltura, a limitare l’uso del suolo agricolo, a rafforzare il contrasto alle pratiche sleali, a contrastare la diffusione della peste suina africana, della brucellosi bovina bufalina, ovina e caprina nonché misure finalizzate a contenere la diffusione del granchio blu, a rafforzare i controlli nel settore agroalimentare, norme in materia faunistica e venatoria, misure in materia di utilizzo della risorsa idrica e rafforzamento delle politiche del mare, nonché misure urgenti per le imprese di interesse strategico nazionale.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Articolo 1

- **Comma 2:** al fine di fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, la disposizione in oggetto fornisce un «sostegno» finanziario alle menzionate imprese che, nell’anno 2023, abbiano registrato, rispetto all’anno precedente, una riduzione di almeno il 20 per cento del volume di affari e che non si trovino in una situazione di difficoltà finanziaria.
- **Commi 3-4:** La disposizione in oggetto interviene modificando l’articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con lo scopo di rafforzare il sistema agricolo, agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura. In particolare, il ventaglio delle finalità del Fondo per la sovranità alimentare è arricchito, includendovi altresì gli interventi destinati alla copertura degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati, ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, attive al 31 dicembre 2021. In ottica incentivante, è previsto che si terrà conto, ai fini dell’assegnazione del beneficio della copertura degli interessi, dell’avvenuta stipulazione da parte delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, di una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizootie, da organismi nocivi ai vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti.
- **Comma 5:** la disposizione è legata alla necessità di proseguire con gli interventi programmati a favore dei produttori di grano duro e dell’intera filiera produttiva di cui all’articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 e, altresì, dalla necessità di prevedere nuovi interventi in favore del settore, alla luce delle recenti crisi sanitarie nonché della guerra di aggressione della Russia

nei confronti dell'Ucraina che hanno comportato e stanno ancora comportando una forte sofferenza della filiera; inoltre al fine di garantire il sostegno della filiera ittica e allo scopo di contenere gli effetti della crisi economica conseguente alla diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*), in modo da consentire l'attuazione degli interventi di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 13 novembre 2023, si prevede, a beneficio dei soggetti che hanno presentato domanda di accesso secondo le procedure previste dal citato decreto, un vincolo di spesa a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

- **Commi 6-8:** la norma proroga di due anni i termini, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025, per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi. Tale proroga è disposta con la finalità di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato) ed è pertanto circoscritta a specifiche e puntuali categorie di atti di recupero. Tale proroga è disposta, inoltre, in deroga all'articolo 3, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000, secondo cui i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.
- **Commi 7 e 9:** la disposizione in esame introduce l'art 16-bis, il quale si rende necessario per disciplinare in modo specifico il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura. Infatti, in fase di attuazione della misura di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, è risultato evidente alle Amministrazioni coinvolte come il comma 1 della citata norma, pur prescrivendo l'applicazione della misura anche al settore dell'agricoltura, delle foreste e della pesca, operando solamente un generico rinvio al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, non consentiva, a differenza degli altri settori, di adempiere *tout court* agli obblighi di comunicazione o notifica alla Commissione Europea, difettando degli elementi essenziali necessari. A differenza degli altri settori industriali, infatti, per i quali è fatto espresso rinvio, dai successivi commi dell'articolo 16, alle norme applicabili del Reg. UE 651/2014 (GBER), non vi è alcun riferimento normativo specifico per i settori agricolo, forestale e della pesca, né vengono ulteriormente precisate le modalità di attuazione in tali settori, che godono di una specificità normativa. Con la presente disposizione, dunque, si è reso innanzitutto necessario radicare la competenza del MASAF in ordine all'attuazione della misura nei propri settori di competenza, prima demandata unicamente al Ministero degli Affari Europei, anche nelle precedenti annualità. Il tentativo di contenere in un unico decreto attuativo le disposizioni relative a tutti i settori si è rivelato infatti di difficile attuazione da parte delle Amministrazioni coinvolte, per la peculiarità della disciplina applicabile ai settori agricolo, forestale e della pesca, per la necessaria asincronia dell'entrata in vigore delle disposizioni relative ai settori dell'agricoltura, delle foreste e della pesca, nonché per la necessità di adempiere agli obblighi comunitari sugli aiuti di stato per questi ultimi settori. Si è ritenuto pertanto di semplificare l'iter amministrativo con un apposito provvedimento attuativo, fondato sulla disposizione legislativa in oggetto.

Articolo 2

L'intervento si inserisce in un contesto economico-sociale già assai critico come l'agricoltura oltretutto martoriato dagli eventi alluvionali che hanno colpito i territori agricoli di cui all'allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023 a decorrere dal maggio 2023. Il supporto normativo creato a sostegno di questo stato di cose è stato, altresì, avvalorato da stime statistico-attuariali effettuate dagli Enti previdenziali interessati per pesare la portata degli interventi programmati. L'intera procedura è volta all'ottenimento della migliore efficacia ed efficienza del sistema complessivo anche in accordo con gli orientamenti comunitari che pongono sotto una particolare attenzione e tutela il settore considerato.

Articolo 3

commi da 1 a 4 - La moria del kiwi è un fenomeno emerso a partire dall'anno 2012 nell'area del basso Veronese. Di recente, ha interessato altri areali di coltivazione nazionali, per la maggior parte situati nel Lazio, causando, nel corso della campagna 2023, gravi danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia. In particolare, nel Lazio, sono scomparsi circa due mila ettari di kiwi, con ripercussioni economiche ingentissime. Si tratta di una sindrome difficile da contrastare in quanto la causa non è stata precisamente identificata, sebbene sia associata alla concomitanza di diverse circostanze (es. agenti patogeni, eventi climatici avversi, etc.), di cui però nessuna determinante.

L'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 102, prevede che i danni alle produzioni suscettibili di coperture assicurative agevolate o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione sono esclusi dalle agevolazioni di cui al Fondo di solidarietà nazionale. La moria del kiwi rientra tra le fitopatie assicurabili o assoggettabili a copertura mutualistica.

comma 5 - La flavescenza dorata è una malattia da quarantena, soggetta a lotta obbligatoria. È causata da microrganismi parassiti, denominati fitoplasmi, che nella vite si localizzano nel sistema di trasporto della linfa. Gli effetti possono essere gravi: dal calo della qualità e quantità della produzione in uva fino al deperimento della pianta. La maggiore insidia, però, è legata alla capacità della malattia di diffondersi in maniera epidemica nei vigneti: il principale insetto vettore è una cicalina denominata scafoideo (*Scaphoideus titanus*).

La flavescenza dorata è stata una preoccupazione costante nel 2023; è stata segnalata in varie regioni, tra cui il Piemonte, la Toscana, l'Emilia-Romagna, il Veneto, il Friuli-Venezia-Giulia, la Lombardia e la Liguria, facendo registrare una perdita di almeno il 30 per cento nella produzione di uva da vino, cui si aggiungono effetti a lungo termine, atteso che la malattia può incidere negativamente sulla qualità delle uve e sulla longevità delle viti, e costi di controllo, connessi all'eradicazione delle piante infette e all'uso di insetticidi.

comma 6 - Il Fondo mutualistico nazionale AGRICAT, istituito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è funzionale al rafforzamento del sistema di gestione del rischio in agricoltura, garantendo una copertura mutualistica di base, estesa a tutte le aziende agricole percettrici di pagamenti diretti, contro i danni alle produzioni agricole causati da eventi atmosferici di natura catastrofale (gelo e brina, siccità, alluvione). Dotato di risorse pari 50 milioni di euro, al momento della costituzione, poi ridotte a 5 milioni di euro (per effetto dell'articolo 20 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21) e successivamente integrate con un stanziamento pari a 9,5 milioni di euro (previsto dall'articolo 1, comma 302 della legge 29 dicembre 2022, n.197), la dotazione del Fondo occorre alle spese di funzionamento (tra cui i contratti con gli operatori, l'implementazione delle piattaforme informatiche, lo svolgimento dei controlli in campo), per una spesa di circa 7 milioni di euro annui. Si aggiungono le spese finalizzate al pagamento degli stipendi e di altri servizi. Si prevede l'esaurimento delle risorse di cui al Fondo entro l'anno 2025.

commi da 7 a 8 - Le Commissioni uniche nazionali (CUN) attendono a compiti di formulazione, regolamentata e trasparente, dei prezzi e di analisi delle tendenze di mercato, rispondendo all'esigenza, rappresentata dagli operatori, di punti di riferimento su cui basare le contrattazioni. Atteso il ruolo nevralgico cui attendono, si impone l'esigenza di garantire l'operatività delle segreterie delle sette Commissioni uniche nazionali attive, che necessitano di una costante presenza fisica presso le relative sedi e di un potenziamento dei 364 report settimanali. Ulteriori risorse finanziarie occorrono per garantire l'erogazione di servizi informativi per gli operatori di mercato, nonché per coprire gli oneri connessi all'attività di garanti (titolari e supplenti) delle quattro Commissioni uniche nazionali ove è istituito il Comitato dei garanti (scrofe da macello, suinetti, suini vivi da macello e tagli di carne di suina fresca) e all'attivazione della Commissione sperimentale nazionale del grano duro.

Articolo 4

La disciplina del contrasto alle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare è contenuta nel decreto legislativo 8 novembre 2021, 198 recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.*

A distanza di oltre due anni dall'entrata in vigore del provvedimento (15 dicembre 2021), l'attività di controllo ha portato alla luce l'esigenza di rafforzare la normativa di contrasto, al fine di prevenire le condotte illecite ed incentivare le buone pratiche commerciali nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza.

La proposta normativa contenuta nell'articolo 4 comma 1 dello schema di decreto-legge, rubricato *“Interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali”*, presenta alcune modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

La proposta normativa contenuta nell'articolo 4, comma 2 dello schema di decreto-legge prevede, inoltre, l'ampliamento delle competenze dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA e una dotazione economica a supporto di tali attività pari a 3 milioni di euro.

Articolo 5

L'intervento normativo mira a prevedere delle limitazioni all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra solo in alcune aree classificate agricole dai piani urbanistici. Questo consente di preservare il suolo agricolo destinato alla coltivazione, cercando di promuovere uno sviluppo sostenibile. L'obiettivo è integrare le esigenze di produzione energetica con la protezione delle risorse agricole e del paesaggio naturale. Si modifica, in tal senso, l'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, aggiungendo dopo il comma 1 il comma 1-bis. Si prevede, inoltre, che le suddette limitazioni non si applicano ai progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ovvero di progetti necessari per il conseguimento dei relativi obiettivi. Infine, è prevista una norma transitoria secondo la quale le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono conclusi ai sensi della normativa previgente.

Articolo 6

- **Commi 1 e 3:** Il settore zootecnico è stato colpito da diverse malattie, tra tutte la peste suina africana (PSA) che ha determinato effetti devastanti sul patrimonio suinicolo italiano e alle relative filiere. Stante l'accertata presenza della PSA nelle popolazioni di cinghiali in alcuni

territori regionali, al fine di salvaguardare il patrimonio genetico animale, il Parlamento ha approvato alcune misure urgenti finalizzate ad eradicare la malattia nei cinghiali e a prevenirne l'introduzione nei suini da allevamento, tra cui, l'istituzione del Fondo nazionale per la suinicoltura di cui all'articolo 11-bis, comma 1, decreto-legge n. 27 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2019. Successivamente, è stato emanato il decreto-legge n. 9 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 del 2022, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana: sulla base di tale provvedimento è stato anche nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA; è stata anche prevista la nomina, con l'attribuzione di specifici compiti, di tre sub-commissari. Nell'ottica di poter affrontare ancor più incisivamente la peste suina africana, consentendo l'intervento del Servizio nazionale della protezione civile, si è manifestata l'esigenza di chiarire, in primo luogo, che le epizoozie suscettibili di diffusione negli allevamenti di animali sono comprese nell'ambito del rischio igienico sanitario di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. In secondo luogo, si è reso necessario disciplinare, in caso di attivazione degli strumenti della Protezione civile, per la richiamata tipologia di rischio, le modalità di avvalimento del volontariato di protezione civile, approntando, a tal scopo, apposite risorse finanziarie.

- **Comma 2:** La norma in esame è volta a rifinanziare il Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025. Tale azione di sostegno economico è destinata alle imprese che si impegnano a predisporre strumenti di biosicurezza, sia in forma strutturale che funzionale ovvero mediante opportuni e continui accertamenti analitici di carattere epidemiologico nelle strutture allevatoriali e si rende necessaria al fine di realizzare un efficace contrasto degli effetti derivanti dalla peste suina africana. Da ormai un decennio, infatti, l'epidemia di Peste Suina Africana sta interessando numerosi Paesi Europei, tra cui l'Italia. Si tratta di una malattia virale che colpisce suini domestici e cinghiali con enormi conseguenze economiche dovute ai costi di eradicazione, al blocco delle esportazioni di prodotti italiani di eccellenza. Dal momento che non esiste un vaccino contro la malattia, l'unica prevenzione efficace consiste nell'evitare i comportamenti a rischio di diffusione ed aumentare il livello di biosicurezza degli allevamenti suinicoli. Tra le prime misure adottate nell'azione di contrasto della malattia vi è stata la definizione delle zone di restrizione di livello decrescente con misure differenziate a seconda del livello di rischio sanitario. Tuttavia, la malattia, nonostante l'immediata applicazione delle misure previste dalla normativa europea e nazionale, ha proseguito la sua diffusione nel territorio nazionale sia attraverso le naturali movimentazioni dei cinghiali, sia a causa delle movimentazioni delle persone e dei mezzi. Ciò ha determinato la continua rimodulazione delle zone di restrizione. In tale contesto, particolare attenzione deve essere posta all'applicazione delle misure di biosicurezza, ossia un complesso di azioni e misure, caratteristiche strutturali e di gestione, volte a preservare, in sanità animale, gli allevamenti dall'ingresso di agenti biologici pericolosi, quali virus e batteri. Nel tempo, e con l'avvento della PSA in particolare, per il settore suinicolo, il sistema delle biosicurezze è stato sempre più ottimizzato e disciplinato, esitando nel Decreto ministeriale 28 giugno 2022 (Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini), che stabilisce i requisiti strutturali e gestionali delle aziende suinicole. Il decreto, le cui misure e relative gradazioni sono state individuate sulla base del rischio (incluso il livello di rischio di contatto con i suini selvatici), individua le specifiche misure di biosicurezza distinguendole in misure di biosicurezza per gli allevamenti familiari, commerciali, e per le stalle di transito. Contempla inoltre anche la tipologia di allevamento, se stabulato o semibrado, ulteriormente suddivisi in stabilimenti ad elevata o bassa capacità. Definisce anche le modalità per la raccolta e l'inserimento dei dati e delle informazioni relative agli esiti dei controlli ufficiali

per la verifica delle misure di biosicurezza e quelle per l'individuazione dei campioni da sottoporre a controllo ufficiale attraverso una programmazione fondata sulla categorizzazione degli allevamenti in base al rischio attraverso le funzionalità assicurate da un apposito sistema informativo del Ministero, per rendere più efficiente la condivisione dei dati tra i diversi livelli di autorità competente. Peraltro, anche a seguito delle missioni svolte in Italia dal team comunitario EUVET (un gruppo di esperti della Commissione Europea che fornisce assistenza tecnica agli Stati Membri coinvolti dall'epidemia di PSA nell'ambito della gestione della malattia e delle misure da adottare, contestualizzandole alle diverse realtà dei diversi territori), è emerso che, nell'ambito delle misure di contrasto alla malattia, l'applicazione e la verifica del livello di implementazione delle misure di biosicurezza negli allevamenti suini è considerato un pilastro fondamentale nella prevenzione dell'infezione: ciò, sia in riferimento alle possibilità di contatto con i cinghiali, responsabili del mantenimento del virus nell'ambiente e della sua diffusione, in virtù delle grosse distanze che i cinghiali possono coprire anche giornalmente, sia in relazione alla corretta gestione delle norme igienico-sanitarie in allevamento. Alla luce di quanto esposto, emerge la necessità di implementare una politica della biosicurezza che veda attivamente coinvolti gli allevatori.

- **Comma 3:** L'articolo 6, comma 3, si rende necessario e urgente per introdurre l'articolo 2-bis nel decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» attraverso il potenziamento delle Forze armate e l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile. La norma è finalizzata a prevenire e contenere i gravi pericoli per la salute pubblica e far fronte alla complessa situazione epidemiologica in atto derivante dalla diffusione della peste suina africana (PSA). A tale scopo, infatti, si prevede il concorso del personale delle Forze armate all'attuazione delle misure straordinarie adottate dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA.

Articolo 7: Il granchio reale blu è un crostaceo autoctono delle coste atlantiche del continente americano che, negli ultimi anni, si sta diffondendo anche nel continente europeo e in particolare nel Mar Mediterraneo.

La presenza di questa specie nel Mar Mediterraneo e in particolare nel Mare Adriatico è il precipitato dei cambiamenti climatici che hanno portato all'aumento della temperatura dell'acqua marina, facilitando la migrazione di questa specie aliena e facendola diventare una presenza stabile nei nostri mari, dove le acque calme e poco profonde sono l'habitat ideale per la sua riproduzione.

Il granchio blu è una delle 100 specie considerate più invasive del Mediterraneo e dell'Adriatico; si riproduce in modo incontrollato (la femmina depone tra 700 mila e 2,1 milioni di uova) e, senza un antagonista marino naturale, ha già interferito con gli equilibri naturali delle popolazioni ittiche autoctone; è una specie predatoria, voracissima di pesci, molluschi e altri crostacei, nonché di quelle specie allevate dalle imprese di acquacoltura e molluschicoltura.

Dal mese di maggio 2023, subito dopo la prima alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna, il granchio blu si sta moltiplicato a dismisura nella sacca di Goro, dove viene prodotto il 55 per cento delle vongole veraci, consumate in Italia e su cui si fonda l'economia della zona.

Nella sacca di Goro le concessioni per l'allevamento della vongola verace hanno un'estensione di circa 13.000.000 di metri quadrati; la pesca della vongola verace a Goro impiega circa 1.300 addetti, su una popolazione comunale di 3.500 persone attive.

Dal Mare Adriatico la presenza del granchio blu è stata segnalata in quasi tutte le coste italiane (Toscana, Sicilia, Sardegna, Liguria, etc.).

I dati forniti dalle regioni dimostrano che i settori della pesca e dell'acquacoltura sono tra i più colpiti, con una stima delle perdite oscillante tra il 50% e il 90% del prodotto nelle Regioni Veneto, Friuli-Venezia-Giulia e Emilia-Romagna.

Articolo 8: La brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e la tubercolosi bovina e bufalina sono malattie infettive e diffuse degli animali trasmissibili anche all'uomo; per queste malattie che l'Unione europea elenca di categoria B, il Ministero della salute deve adottare programmi obbligatori di eradicazione sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 31 del regolamento di sanità animale (UE) n. 2016/429 e dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136.

Alla luce della situazione epidemiologica attuale sul territorio nazionale, si rende necessario un intervento straordinario in quanto la prevalenza dell'infezione delle malattie in alcuni territori è ancora elevata e persiste nonostante l'attuazione delle misure dei programmi di eradicazione a livello regionale.

I destinatari dell'intervento normativo sono: il Commissario Straordinario nazionale, il Ministero della salute ed in particolare la Direzione Generale della salute animale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i servizi veterinari locali, gli operatori responsabili degli animali, gli stabilimenti, i lavoratori presso le aziende zootecniche, i veterinari aziendali e i trasportatori.

Per quanto attiene agli operatori responsabili di animali, si forniscono alcuni dati utili per avere contezza del territorio in cui dovrebbe operare il Commissario Straordinario.

Con riferimento alla brucellosi, in base alle informazioni acquisite dalla Banca Dati nazionale dell'Anagrafe Zootecnica, istituita dal Ministero della salute, per il tramite del Centro Servizi Nazionale dell'Istituto "G. Caporale" di Teramo, al 31 dicembre 2023 nei territori non indenni da brucellosi bovina e bufalina sono presenti 23.687 stabilimenti e n. 743.395 animali, di cui n. 1.025 stabilimenti di capi bufalini e n. 297.437 animali nella regione Campania ove è maggiore la concentrazione di allevamenti bufalini.

Al 31 dicembre 2023, inoltre, nei territori non indenni da brucellosi ovi-caprina sono presenti n. 18.475 stabilimenti e n. 1.178.034.

Articolo 9: La disposizione in esame si inserisce principalmente nell'ambito disciplinare afferente alla materia agroalimentare. In particolare, si collega con l'articolo 7, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 177 del 2016, il quale attribuisce al CUFAA l'attività di prevenzione e repressione delle frodi in danno alle produzioni agroalimentari e i controlli concernenti il rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare, cui si uniscono una serie di altre normative di seguito elencate:

- decreto del Ministro della Difesa del 24 ottobre del 1994, istitutivo del Comando Carabinieri *“tutela norme comunitarie e agroalimentari”*, il quale ha poi assunto la denominazione di Comando Carabinieri *“politiche agricole e alimentari”* (con decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2008, n. 18);
- articolo 1, del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 1° dicembre 2005, in esecuzione del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, concernente la disciplina delle sanzioni previste, a tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
- articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in ordine ai controlli sulla qualità dei prodotti agroalimentari;
- articolo 6 del D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, attinente alla riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con riferimento ai controlli straordinari svolti dal Comando carabinieri per la tutela agroalimentare, sulla erogazione e percezione di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca e acquacoltura, nonché sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari, in coordinamento con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare;

- articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, volto al contrasto delle pratiche commerciali sleali, nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, con riferimento alle modalità di accertamento delle sanzioni previste nel testo, in cui è previsto l'avvalimento, anche, del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare da parte dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi;
- disposizioni relative ai controlli, di cui:
 - al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;
 - al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, relativo alla disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento;
 - al decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, nonché sui prodotti fitosanitari;
 - alle norme afferenti ai mezzi tecnici di produzione e alla caratterizzazione della materia prima, proveniente da paesi UE ed extra UE.

Articolo 10: introduce la modifica all'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che nella versione vigente attribuisce la vigilanza sull'applicazione della legge medesima e delle leggi regionali in materia, fra gli altri, *“alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, e di protezione ambientale presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77.* Con il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 22 maggio 2023 n. 0263986, adottato in applicazione dell'articolo 1, comma 453, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è stato ricostituito il Comitato in discorso, prevedendone, però, proprio alla stregua della citata disposizione legislativa, una struttura più snella, segnatamente con la riduzione del numero complessivo dei componenti designati da parte delle Associazioni venatorie riconosciute. La vigilanza venatoria è una componente qualificante dell'intero impianto della normativa in materia di fauna selvatica e di prelievo venatorio, permettendo un diffuso e regolamentato controllo del territorio finalizzato alla protezione della fauna selvatica, alla repressione della caccia di frodo e alla salvaguardia dell'ambiente. Al fine di evitare, quindi, la compromissione di tale fondamentale funzione, si ritiene necessario eliminare il riferimento al Comitato faunistico venatorio operato dal vigente articolo 27, comma 1, lettera b) della legge 157 del 1992, essendone stata snellita la composizione, in attuazione dell'articolo 1, comma 453 della legge 29 dicembre 2022, n. 143. Si propone, pertanto, una modifica normativa alla richiamata lettera b), eliminando il riferimento al Comitato Faunistico venatorio ed individuando espressamente le associazioni la cui appartenenza è presupposto per l'affidamento dell'attività di vigilanza volontaria. La disposizione contenuta nel decreto-legge in oggetto, quindi, esplicita le categorie cui è affidata la vigilanza volontaria, e cioè le associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della stessa legge, delle associazioni agricole rappresentate nel Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro e di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle

quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Articolo 11: Il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia per la crisi idrica, con la finalità di promuovere l'adeguamento della rete infrastrutturale idrica ai nuovi fabbisogni connessi al fenomeno della siccità, nonché di effettuare la ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione, individuando quelli che possono essere realizzati da parte del Commissario straordinario. Altresì, la disposizione demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la rimodulazione delle risorse disponibili e dei relativi interventi, nonché l'approvazione del programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia, nel limite delle risorse disponibili.

In fase applicativa, sono tuttavia emerse alcune criticità nell'adozione del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: ciò in considerazione delle variazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, apportate alle risorse oggetto della ricognizione trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla Cabina di regia, nonché dei tempi stringenti a disposizione del Commissario straordinario per lo svolgimento dell'istruttoria.

Si rende necessario, pertanto, urgentemente modificare alcune previsioni del decreto-legge n. 39 del 2023, introducendo semplificazioni procedurali per assicurare la celere realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture idriche, in linea con le finalità di cui a medesimo decreto-legge, nonché per prevedere strumenti operativi più idonei alla tipologia della gestione commissariale per la loro concreta attuazione.

Articolo 12: Con decreto dal 12 novembre 2022 al Ministro Nello Musumeci sono state delegate, tra l'altro, le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di promozione, indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo con riferimento alle politiche del mare.

In tale ambito, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 303 del 1999, al Ministro è stata delegata, altresì, la presidenza del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM) di cui all'articolo 12, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 (convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204).

Per l'esercizio delle suddette funzioni il Ministro si è avvalso della "*Struttura di missione per le politiche del mare*", istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2022, incaricata di operare fino alla scadenza del mandato del Governo in carica, con il compito di assicurare il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CIPOM, il supporto alla predisposizione del piano del mare di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, e ad ogni altra attività inerente alla delega in materia di coordinamento delle politiche del mare.

Le suddette competenze, incardinate nella Presidenza del Consiglio dei ministri con carattere stabile, sono state dunque svolte da una struttura provvisoria quale la Struttura di missione.

È emersa quindi l'esigenza urgente, considerata la centralità delle politiche del mare nell'azione di Governo, di consolidare e rafforzare la struttura organizzativa della presidenza del Consiglio dei ministri per garantire il proficuo svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite in materia. Si rileva anche l'urgenza di provvedere, entro il 31 luglio 2024, all'aggiornamento del Piano del mare, di competenza del Comitato interministeriale per le politiche del mare.

Per quanto concerne i potenziali destinatari pubblici, diretti e/o indiretti, ferme restando le competenze delle singole Amministrazioni in materia, nell'ambito dell'attuazione delle funzioni di

indirizzo e coordinamento la disposizione coinvolge le Amministrazioni centrali che operano in relazione alle politiche del mare, tra cui il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, i Ministeri degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, della Difesa, dell'Economia e delle finanze, delle Imprese e del made in Italy, dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Ambiente e della sicurezza energetica, delle Infrastrutture e dei trasporti, della Cultura e del Turismo.

Per quanto riguarda i destinatari privati, questi sono individuati in relazione alle disposizioni e alle iniziative intraprese da ciascuna Amministrazione nell'ambito delle specifiche competenze in materia.

Articolo 14:

- **Comma 2:** L'esigenza di fronteggiare efficacemente gli eventi emergenziali pone la necessità di una pronta operatività del personale, con la tempestiva immissione di risorse umane particolarmente qualificate nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nonché nell'omologo ruolo del personale AIB (antincendi boschivi). In tale contesto, infatti, il capo squadra costituisce una figura essenziale per la funzionalità della "macchina del soccorso", in quanto, con apposita attività di coordinamento, garantisce l'immediata operatività delle squadre di intervento. Al fine di consentire la pronta immissione in ruolo e operatività, la disposizione normativa proposta riduce, in via eccezionale e in deroga alle vigenti disposizioni, la durata del corso di formazione previsto dalla procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Tale corso, ordinariamente di durata non inferiore a tre mesi, viene ridotto a cinque settimane, con l'intento di colmare in tempi brevi le carenze di personale nel ruolo di cui trattasi.
- **Comma 3:** Si pone nel contesto dell'ipotesi di accordo integrativo nazionale per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sottoscritta in data 25 luglio 2023, concernente la distribuzione, al personale che espleta funzioni specialistiche, delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127. Tale norma destina le risorse al personale inquadrato nei ruoli delle specialità aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori, mentre la dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale, di cui alla tabella A del predetto decreto legislativo non include nei ruoli del personale delle specialità il personale direttivo.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Articolo 1

- **Comma 2:** la disposizione si pone l'obiettivo di fornire un sostegno finanziario alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, abbiano registrato, rispetto all'anno precedente, una riduzione di almeno il 20 per cento del volume di affari e che non si trovino in una situazione di difficoltà finanziaria, dunque, che non siano classificate come «esposizioni creditizie deteriorate»;
- **Commi 3 e 4:** la disposizione in oggetto ha l'obiettivo di fornire uno strumento funzionale ad aiutare le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati. In particolare, in ottica incentivante, verrà utilizzato quale criterio preferenziale l'aver già stipulato polizze assicurative contro danni.

- **Comma 5:** la disposizione prevede un vincolo di spesa finalizzato a sostenere i produttori di grano duro e dell'intera filiera cerealicola, nonché garantire sostegno e sviluppo alla filiera ittica colpita dalla diffusione del granchio blu.
- **Commi 6 e 8:** obiettivo della disposizione è consentire la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi, attraverso la proroga di due anni dei termini in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025.
- **Commi 7 e 9:** la disposizione si pone l'obiettivo di agevolare gli investimenti/beni strumentali, effettuati fino al 15 novembre 2024, nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura.

Articolo 2

L'obiettivo dell'intervento normativo di cui trattasi è quello di superare le criticità di carattere economico-sociale ed occupazione al fine di perseguire una politica sostenibile di superamento della crisi territoriale.

Articolo 3

commi da 1 a 4 - L'intervento normativo in oggetto, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ammette le imprese agricole, che hanno subito danni per effetto della moria del kiwi e non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, alle misure di compensative ex post, previste dal Fondo di solidarietà nazionale per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva. L'obiettivo sotteso è sostenere un settore gravemente danneggiato dalla suddetta fitopatia.

comma 5 - Al fine di evitare l'esaurimento delle risorse di cui al Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'intervento normativo provvede al relativo incremento. L'obiettivo sotteso è sostenere un settore gravemente danneggiato dalla suddetta fitopatia.

comma 6 - Al fine di evitare l'esaurimento delle risorse di cui al Fondo mutualistico nazionale AGRICAT entro l'anno 2025, l'intervento normativo provvede al relativo incremento, così da consentirne l'operatività e la gestione, compreso il sostegno alla realizzazione dei sistemi informatici e all'implementazione delle procedure finanziari.

commi da 7 a 8 - L'intervento normativo è funzionale garantire il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali (CUN), attive al fine di assicurare la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi, tenuto conto, peraltro, delle frequenti fluttuazioni dei prezzi e delle speculazioni che ne conseguono ai danni degli operatori e dei consumatori finali.

Articolo 4

La disposizione persegue le seguenti finalità:

- introdurre, nell'ambito delle definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198 la nozione di "costo medio di produzione" e di "costo di produzione" dei prodotti agricoli e alimentari;
- rafforzare il contrasto alle pratiche commerciali sleali nell'ambito dei mercati all'ingrosso;

- perseguire una spontanea adesione alla sanzione amministrativa da parte dell'autore della pratica sleale tramite la previsione del ravvedimento operoso che consente di accedere al pagamento della sanzione nella misura ridotta del 75%;
- ampliare le competenze di ISMEA nella rilevazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari;
- supportare tale ampliamento con l'attribuzione di 3 milioni di euro.

Articolo 5

La disposizione mira a preservare il suolo agricolo destinato alla coltivazione e alla produzione agricola, evitando che vaste aree classificate agricole vengano trasformate in impianti fotovoltaici. Questo al fine di garantire la sicurezza alimentare e sostenere l'economia agricola, cercando al contempo di promuovere uno sviluppo sostenibile. L'obiettivo è integrare le esigenze di produzione energetica con la protezione delle risorse agricole e del paesaggio naturale.

Articolo 6

- **Commi 1 e 3:** Gli obiettivi generali sono quelli di assicurare la certezza giuridica, precisando il significato precettivo di disposizioni vigenti, nonché di assicurare l'efficace intervento di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana. Gli obiettivi specifici sono quelli, da un lato, di chiarire come il rischio correlato alle epizootie suscettibili di diffusione negli allevamenti di animali sia compreso nel rischio igienico-sanitario di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legislativo n. 1 del 2018, con conseguente emersione di rischi suscettibili dell'azione del Servizio nazionale della protezione civile, dall'altro, di disciplinare il supporto delle organizzazioni di volontariato di protezione civile alle attività di superamento del contesto di urgenza epidemiologica relativo alla peste suina da parte del Commissario straordinario e dei sub-commissari.
- **Comma 2:** La norma prevede una azione di sostegno economico che miri a rafforzare strutturalmente la biosicurezza degli allevamenti suinicoli, in ossequio a quanto previsto dal Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro della transizione ecologica, del 28 giugno 2022 e pubblicato in GURI il 26/7/2022, Serie generale n.173. Il raggiungimento dell'obiettivo di rafforzare strutturalmente la biosicurezza degli allevamenti suinicoli, associato ad opportuni e continui accertamenti analitici di carattere epidemiologico nelle strutture allevatoriali, da eseguire di concerto col continuo monitoraggio delle AUSL territorialmente competenti e del Ministero della Salute, garantirebbe l'ingresso in "*catena di macellazione*" di animali già sottoposti preventivamente ad anamnesi e profilassi tale da escludere la presenza del virus della Peste Suina Africana. Tale obiettivo, tra l'altro, è fortemente sentito dalle Organizzazioni del comparto, perché offrirebbe l'opportunità di superare il concetto di "regionalizzazione" (meglio definita come zonizzazione) e darebbe anche un valido sostegno alle "deroghe in vigore" previste proprio per il settore da parte del dicastero della Salute in materia di PSA. Infatti, l'implementazione della misura prevista dalla norma sosterrrebbe la filiera produttiva prevedendo l'applicazione "*funzionale*" di procedure di sorveglianza epidemiologica "rafforzata" che permettano di evidenziare e anticipare nelle strutture allevatoriali la comparsa della malattia "prima" dei rilevamenti attuati mediante i canonici sistemi di sorveglianza sindromica. Tale concetto si inquadra nel contesto della "compartimentazione" ossia di attività utili a dimostrare, sulla base di evidenze scientifiche, la creazione di un comparto produttivo suinicolo caratterizzato da elevati livelli di biosicurezza garantiti dall'introduzione di kit diagnostici rapidi per gli accertamenti analitici (*basati sulla rilevazione degli acidi nucleici per rilevare la presenza di agenti patogeni nei campioni mediante PCR*), per il monitoraggio sistematico e la valutazione dello stato clinico degli animali "vivi" che dovranno comunque affiancarsi ed integrarsi alle procedure analitiche *post mortem* in macello. Seguendo questo percorso virtuoso, gli animali che saranno avviati al macello, lasceranno

l'allevamento già testati ed "esenti dalla malattia", fermo restando che i controlli sanitari *post mortem* previsti in catena di macellazione, dovranno essere comunque effettuati nel rispetto delle norme vigenti.

- **Comma 3:** L'obiettivo generale è prevenire e contenere i gravi pericoli per la salute pubblica e far fronte alla complessa situazione epidemiologica in atto derivante dalla diffusione della peste suina africana (PSA). L'obiettivo specifico è prevedere il concorso delle Forze armate nel contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana

Articolo 7: La creazione di una struttura commissariale preordinata all'articolazione di un piano di intervento per fronteggiare il fenomeno dell'invasione del granchio blu, nonché incaricata di è funzionale a costituire una cabina di regia unica incaricata di coordinare e attuare le misure di aiuto, come avviene normalmente accade durante lo stato d'emergenza. Nel piano di intervento individuerà misure a difesa della biodiversità degli habitat colpiti dall'emergenza; misure di prelievo del granchio blu, incentivando la progettazione e la realizzazione di nuovi attrezzi per la cattura; interventi di messa in opera di strutture idonee a contenere l'invasione della suddetta specie; investimenti atti a impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico, etc.

Articolo 8: L'obiettivo generale dell'intervento normativo è costituito dal contrasto efficace e dalla eradicazione definitiva delle malattie attraverso la nomina di un Commissario Straordinario nazionale con compiti di coordinamento delle azioni intraprese nei territori non indenni. Nell'ambito dell'intervento straordinario di contrasto ed eradicazione delle malattie si può individuare anche l'obiettivo specifico del risanamento delle aziende zootecniche.

Articolo 9: L'obiettivo che si intende perseguire, in ragione delle specifiche funzioni di controllo attribuite all'Arma dei carabinieri, dal descritto quadro normativo nel settore agroalimentare, è quello di assicurare una maggiore incisività nelle azioni di controllo in ambito agroalimentare, attraverso l'utilizzo di personale dotato di funzioni ispettive. In tal modo si andrebbe a potenziare la tutela del medesimo settore agroalimentare, affidato al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, giustificando così, la prevista dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma, in favore del citato Dicastero

Articolo 10: La modifica proposta intende esplicitare che le categorie a cui è affidata la vigilanza volontaria, e cioè alle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della stessa legge, delle associazioni agricole rappresentate nel Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro e di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Articolo 11. Come evidenziato nella Sezione 1, la proposta introduce semplificazioni procedurali per assicurare la celere realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture idriche, interventi individuati dalla Cabina di regia (seduta del 19 marzo 2024). Obiettivo generale è quello di superare le criticità riscontrate nell'adozione del previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, prevedendo ora che, in coerenza con il programma degli interventi individuati proprio dalla Cabina di regia e con la ricognizione delle risorse disponibili, sono assegnate delle risorse, individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con l'obiettivo della celere realizzazione degli interventi relativi alle strutture idriche appositamente individuate.

Obiettivo specifico è quello di procedere, nel minor tempo possibile, all'avvio dei singoli interventi (specificati negli allegati A-bis e A-ter), nonché elaborare un elenco di misure urgenti, di immediata

attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica da sottoporre all'approvazione della cabina di regia.

Sotto altro profilo, la ricognizione, ad opera delle Autorità di bacino distrettuali ed il conseguente elenco delle le misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica, unitamente alla ricognizione degli interventi già contenuti in atti programmatori di rilevanza nazionale già sopra indicati, offre la possibilità di dare concreto soddisfacimento, nel breve periodo, e una maggiore programmazione, nel medio periodo, per cercare di contrastare e porre rimedio al fenomeno della scarsità idrica fornendo alla Cabina di regia una quadro di insieme delle esigenze più impellenti unitamente ad un quadro generale delle risorse già esistenti e di quelle necessarie. Ai fini del conseguimento degli obiettivi sopraesposti appare necessario prevedere la continuità alla struttura commissariale quantomeno per un'ulteriore annualità.

Articolo 12: Obiettivo generale della disposizione è quello di garantire con urgenza una maggiore efficacia nello svolgimento delle competenze istituzionali in materia di attuazione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e di promozione dell'azione strategica del Governo con riferimento alle politiche del mare previste dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, considerata la rilevanza delle politiche volte alla tutela e alla valorizzazione del mare e, in tale ottica, la definizione di una politica strategica unitaria sulle iniziative per il mare.

Per rispondere a tale esigenza è prevista, quale obiettivo specifico, l'istituzione di un organo permanente (Dipartimento), stante il carattere stabile della competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di politiche del mare ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in sostituzione di uno provvisorio (Struttura di missione). Altro obiettivo specifico è il rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso l'incremento dell'organico, al fine di esplicare con maggiore efficacia le funzioni istituzionali svolte in materia, in termini di attuazione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e di promozione dell'azione strategica del Governo. Con l'istituzione del Dipartimento si provvederà alla soppressione della Struttura di missione per le politiche del mare le cui funzioni saranno contestualmente trasferite al neoistituito Dipartimento.

Articolo 14:

- **Commi 2 e 3:** In un'ottica di razionalizzazione ed efficacia dell'attività di sicurezza proveniente da tutto il territorio nazionale, l'intervento mira ad assicurare la pronta operatività e l'efficace svolgimento delle funzioni attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di prevenire incidenti rilevanti negli impianti di interesse strategico nazionale, approntando un'adeguata struttura organizzativa per fronteggiare efficacemente interventi ordinari e situazioni emergenziali, ivi compresa la lotta attiva agli incendi boschivi, attraverso il rafforzamento del sistema nazionale di soccorso. L'intervento si rende necessario al fine di far fronte alle crescenti esigenze di *governance* e operatività dei settori specialistici del CNVVF, assicurate dal personale direttivo dei relativi settori operativi, in possesso del titolo abilitativo di specialità e dei titoli accademici e professionali indispensabili per garantire il massimo della funzionalità dei nuclei specialistici. Il riconoscimento dell'analogo sistema indennitario armonizzato previsto per le Forze di polizia è fondamentale, infatti, per garantire la presenza del personale direttivo del Corpo nazionale in posti operativi specialistici particolarmente significativi.

2.2 Indicatori

Non si ravvisano indicatori di riferimento associati agli obiettivi. Eccetto i seguenti:

Articolo 1

- **Comma 3-4:** indicatore funzionale ai fini dell'assegnazione del beneficio della copertura degli interessi, è l'aver stipulato una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizootie, da organismi nocivi ai vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti;
- **Commi 7 e 9:** territori della ZES unica

Articolo 2

Per l'indicazione quantitativa degli indicatori sintomatici di questa programmata ripresa produttiva si fa rinvio agli studi tecnici effettuati al riguardo dagli Uffici a ciò preposti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 3

commi da 1 a 4 - Allo stato, è disponibile esclusivamente la situazione della regione Lazio che, secondo dati ISTAT, è la prima regione italiana per la produzione di kiwi. In particolare, sono stati segnalati danni su una superficie di circa 8.400 ettari, a fronte di un totale regionale di poco superiore a 9.000 ettari, per un importo complessivo dei danni stimato in circa 276 milioni di euro.

comma 5 - Non si ravvisano indicatori specifici.

comma 6 - Non si ravvisano indicatori specifici.

commi da 7 a 8 - Sono attive sette Commissioni uniche nazionali (CUN), cui si aggiunge la recente istituzione della Commissione sperimentale nazionale del grano duro. Si impone, quindi, l'esigenza di garantire l'operatività delle relative segreterie, che necessitano di una costante presenza fisica e di un potenziamento dei 364 report settimanali. Ulteriori risorse finanziarie occorrono per garantire l'erogazione di servizi informativi per gli operatori di mercato (tramite l'applicativo Info Cun, che conta circa 3.420 iscritti, e il sito web www.listinicum.it), nonché per coprire gli oneri connessi all'attività di garanti (titolari e supplenti) delle quattro Commissioni uniche nazionali ove è istituito il Comitato dei garanti (scrofe da macello, suinetti, suini vivi da macello e tagli di carne di suina fresca).

Articolo 6, comma 3: assume rilievo il numero di Organizzazioni di volontariato di protezione civile interessate da interventi di formazione e fornitura dei necessari dispositivi di protezione individuale da parte delle strutture di protezione civile delle regioni ai fini dell'eventuale attivazione in caso di necessità.

Articolo 7: Per effetto dell'invasione del granchio blu, si è delineata, nel corso dell'anno 2023, una situazione di crisi che ha stravolto gli equilibri di varie comunità, la cui economia è storicamente incentrata sulle attività di pesca e di molluschicoltura. Tra le aree geografiche maggiormente colpite, si evidenziano le regioni Emilia-Romagna e Veneto. Nel gennaio del 2024 è stato registrato un calo del 96,9% della produzione, rispetto al corrispondente mese nell'anno precedente, che ha indotto gli operatori ad arrestare l'attività di raccolta a tempo indefinito. Si specifica che il danno arrecato dal granchio blu alle venericoltura e alle attività legate alla pesca artigianale è da ricondurre alla perdita non solo di prodotto di taglia commerciale, ma anche delle mezzane e del seme, cui consegue la compromissione delle produzioni relative ai prossimi anni. Si segnalano, infine, i danni connessi all'aumento dei costi di produzione, dovendo gli allevatori sostenere i costi relativi all'installazione e alla manutenzione dei sistemi di protezione, all'acquisto o alla realizzazione in proprio delle attrezzature per catturare il granchio blu, allo smaltimento degli esemplari catturati, etc.

Articolo 8: Gli indicatori di riferimento sono costituiti in primo luogo dai dati epidemiologici raccolti nei 24 mesi di durata dell'incarico assegnato al Commissario Straordinario.

In secondo luogo, si considerano come indicatori anche i dati relativi alle aziende che durante il periodo di operatività del Commissario Straordinario acquisiscono lo status di indenne.

Articolo 9: Il grado di raggiungimento dell'obiettivo che si intende realizzare, mediante il presente intervento modificativo, sarà accertato attraverso la verifica dei risultati raggiunti in ordine alla tutela del settore agroalimentare, dall'azione di direzione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, unita a quella di controllo del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma.

Articolo 11: Gli indicatori associati agli obiettivi sopra menzionati saranno rappresentati da:

- compiuta realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture idriche, individuati dalla Cabina di regia nella seduta del 19 marzo 2024;
- assegnazione delle risorse finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui al punto precedente;
- predisposizione della proposta di elenco di misure urgenti, di immediata attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica;
- approvazione della proposta da parte della cabina di regia;
- maggiore prospettiva programmatica delle attività commissariali.

Articolo 12: L'istituzione del Dipartimento rende necessario procedere, in primo luogo, alla ridefinizione dell'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al Decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012 nonché, entro i 30 giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto, all'adozione del decreto di organizzazione interna del Dipartimento per le politiche del mare. A decorrere dalla data stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui sopra, la Struttura di missione per le politiche del mare, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento per le politiche del mare. Per quanto concerne la dotazione organica del Dipartimento, si intende procedere con tempestività alla integrazione delle previste risorse umane dirigenziali (n. 2 dirigenti generali, n. 2 dirigenti non generali e n. 1 Capo Dipartimento) e non dirigenziali (n. 5 unità) al netto delle risorse già in forza alla Struttura di Missione di cui è prevista l'assegnazione al Dipartimento per le politiche del mare, senza soluzione di continuità, salvo revoca dei provvedimenti di assegnazione a detta Struttura di missione. Al Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri è anche assegnato il contingente di esperti già attribuito alla Struttura di missione.

Articolo 14:

- **Commi 2 e 3:** L'indicatore quantitativo individuato per la valutazione dell'efficacia della disposizione *de qua* è riferito al numero degli interventi operativi per le finalità sicurezza ed incolumità pubblica e le esigenze di salvaguardia dell'ambiente, da porre a confronto con i trend dei periodi precedenti all'introduzione della norma. Per quanto concerne poi, nello specifico, la riduzione del corso di formazione si rappresenta che le unità di personale interessate dalla riduzione del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, risultano essere complessivamente 1181, di cui 1157 generici, 4 radiatoriparatori, 20 AIB. A queste unità di personale si aggiungono altre 88 relative ai ruoli del personale specialista di cui all'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla legge 10 agosto 2023,

n. 112, con decorrenza 1° gennaio 2020, così ripartite: 13 piloti di aeromobile capi squadra, 16 nautici di macchina capi squadra, 22 nautici di coperta capi squadra e 37 sommozzatori capi squadra.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Articolo 1

- **Comma 2:** la misura descritta dalla norma in esame comporta diversi impatti economici, sociali ed ambientali nei confronti dei destinatari, identificati nelle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari pari almeno al 20 per cento, rispetto all'anno precedente. In particolare, la sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutui o altri investimenti consente, in primo luogo, alle imprese destinatarie di ridurre il rischio di insolvenza temporanea, garantendo la continuità aziendale. Si garantisce la possibilità di poter rinegoziare termini più vantaggiosi per il debito, potenzialmente abbassando i tassi di interesse. Mantenere la liquidità e la continuità operativa delle imprese in oggetto, può contribuire a garantire la stabilità dei lavoratori, nonché una gestione più efficace delle risorse. Le imprese agricole potranno utilizzare questo periodo per migliorare la loro efficienza operativa e la sostenibilità finanziaria, in modo da essere preparate per affrontare future sfide economiche e ambientali;
- **Commi 3 e 4:** il beneficio descritto, attraverso l'ampliamento delle finalità del Fondo della sovranità alimentare, comporta diversi impatti economici, sociali ed ambientali nei confronti dei destinatari, identificati nelle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, attive al 31 dicembre 2021. In particolare, le imprese in questione possono utilizzare le risorse risparmiate sugli interessi passivi per migliorare la loro liquidità e gestire in modo più ottimale le operazioni quotidiane, con effetti positivi sulla redditività delle stesse. In questo modo viene ridotto il rischio di insolvenza, assicurando maggiore stabilità finanziaria alle imprese, soprattutto in periodi di crisi economica e di fluttuazioni del mercato.
- **Comma 5:** i produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113; nonché imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu.
- **Commi 6 e 8:** la proroga del termine per la notifica degli atti di recupero degli aiuti di stato non registrati dalle autorità responsabili, così come descritta dalla disposizione in oggetto, produce benefici per le imprese che hanno ricevuto tali aiuti, migliorando la loro liquidità nel breve termine, garantendone la continuità operativa.
- **Commi 7 e 9:** la previsione di un credito d'imposta per investimenti nella ZES per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura stimolano l'economia locale, incoraggiano la crescita di nuove imprese e l'espansione di quelle esistenti. Gli investimenti in infrastrutture e tecnologie efficienti ed ecocompatibili possono comportare impatti ambientali positivi. Non si deve trascurare anche che l'accesso a migliori servizi comporta un miglioramento complessivo della qualità di vita nelle comunità locali.

Articolo 2

si prevede che la riduzione contributiva avrà un effetto positivo sul processo di ripresa del settore agricolo colpito dagli eventi alluvionali gestiti in prima battuta con il DL 61/2023.

Articolo 3

commi da 1 a 4 - Il numero delle imprese interessate non è allo stato quantificabile. Attualmente, dalla regione Lazio sono pervenute oltre 1000 segnalazioni; il Lazio è il principale produttore nazionale di kiwi con oltre 4 milioni di quintali e un fatturato di 500 milioni di euro l'anno. Secondo i dati della Coldiretti regionale, il 90 per cento delle aziende laziali che producono kiwi è già stata danneggiata.

comma 6 - Implementando la dotazione del Fondo AGRICAT, si rafforza il sistema di gestione del rischio in agricoltura che consiste in una copertura mutualistica di base, estesa a tutte le aziende agricole percettrici di pagamenti diretti, contro i danni alle produzioni agricole causati da eventi atmosferici di natura catastrofale (gelo e brina, siccità, alluvione).

commi da 7 a 8 - L'intervento normativo sostiene il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali, con conseguente miglioramento delle relazioni contrattuali tra gli operatori del mercato monitorate delle Commissioni.

Articolo 4

Le disposizioni di cui all'articolo 4 dello schema di decreto-legge incidono positivamente sugli scambi commerciali che avvengano tra gli operatori della filiera agroalimentare, essendo tese a prevenire le condotte sleali e a garantire che il prezzo del prodotto agroalimentare oggetto di scambio tra acquirente e fornitore nei contratti B2T sia adeguatamente remunerativo del costo di produzione.

Articolo 5

La disposizione mira a preservare il suolo agricolo destinato alla coltivazione e alla produzione agricola, evitando che vaste aree classificate agricole vengano trasformate in impianti fotovoltaici. La normativa mira a bilanciare e contemperare le esigenze di produzione energetica con la protezione delle risorse agricole e del paesaggio naturale.

Articolo 6

- **Comma 2:** L'implementazione della misura impatta positivamente sull'intera filiera produttiva, rendendo gli allevamenti indenni dai contagi e limitando così la diffusione dell'infezione. Ciò consente di produrre e commercializzare carni suine e loro derivati "PSA free", così da preservare e tutelare sia il tessuto produttivo del comparto, sia il consumatore finale e i prodotti di eccellenza italiani.
- **Comma 3:** Il principale impatto per i destinatari diretti (personale delle Forze armate) dell'intervento regolatorio è avere una disposizione che disciplina la formazione e il trattamento economico accessorio per le ulteriori funzioni svolte. La disposizione impatta positivamente sulla collettività. Le categorie di destinatari dell'intervento normativo di cui al comma 6 dell'articolo 2-bis, introdotto dall'articolo 6 comma 3 del decreto-legge in esame sono le Organizzazioni di volontariato di protezione civile, le Amministrazioni regionali territorialmente interessate, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario straordinario ed i sub-commissari. Dal punto di vista finanziario la norma di cui al comma 6 dell'articolo 2-bis cit. risulta essere ad invarianza di spesa, atteso che il relativo onere è coperto a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29.

Articolo 7: Sono oltre 3200 le persone direttamente coinvolte nell'allevamento, più altrettante nelle strutture a terra (cantieristica, carpenterie, centri di depurazione molluschi, centri di spedizione

molluschi, etc.) e nei servizi (attrezzature, imballaggi, trasporti, etc.) necessari al funzionamento di un comparto che vale alla produzione almeno 200 milioni di euro annui. Trattasi di un unico e complesso sistema produttivo, di grande rilevanza sociale ed economica, che sta subendo un significativo ridimensionamento e che potrebbe rischiare addirittura di scomparire nel giro di pochi anni.

Articolo 8: Per gli operatori responsabili di animali il beneficio è costituito dall'eradicatione della malattia sul territorio attraverso la chiusura dei focolai di infezione: in particolare, il risanamento degli stabilimenti con acquisizione dello status di indenne comporta il venir meno delle misure restrittive a carico degli stessi (divieto di movimentazione dei capi, abbattimento degli animali infetti o sospetti di infezione, divieto di commercializzazione e distruzione dei prodotti a base di carne o lattiero-caseari etc.) e contestualmente determina un contenimento dei costi di gestione delle strutture (ad es. isolamento dei capi negli allevamenti infetti con potenziamento delle misure di biosicurezza, disinfezione delle stalle, bonifica dei pascoli etc). Benefici analoghi si possono riscontrare anche per le regioni e province autonome in caso di acquisizione dello status di indenne del territorio per il venir meno delle misure restrittive. Per quanto concerne gli operatori, i veterinari aziendali nonché i lavoratori presso gli stabilimenti, il potenziamento delle misure sanitarie per l'eradicatione delle malattie costituisce un beneficio diretto in quanto si rafforza anche la tutela della salute dell'uomo trattandosi di malattie trasmissibili dall'animale.

Articolo 9: L'intervento regolatorio è rivolto esclusivamente al personale appartenente all'Arma dei carabinieri e potrà avere un impatto per la collettività, di carattere mediato, conseguente all'incremento della funzionalità dell'organizzazione.

L'attuale formulazione della norma non garantisce, pertanto, che tutte le associazioni riconosciute possano svolgere l'attività di guardia venatoria. Si propone, pertanto, una modifica normativa alla richiamata lettera b), eliminando il riferimento al suddetto Comitato e individuando espressamente le associazioni la cui appartenenza è presupposto per l'affidamento dell'attività di vigilanza volontaria.

Articolo 10: La disposizione in oggetto esplicitando le categorie cui è affidata la vigilanza volontaria, garantisce una maggiore sicurezza nelle aree rurali e naturali attraverso un più diffuso controllo del territorio. Una sorveglianza più capillare contribuisce alla tutela degli habitat naturali, prevenendo anche il degrado ambientale.

Articolo 11: La disposizione assicura l'avvio dei lavori connessi agli interventi relativi alle strutture idriche appositamente individuate, consentendo così di fronteggiare la persistente scarsità idrica, che potrebbe determinare gravi ripercussioni nel settore idropotabile e in quello irriguo. Altresì, l'intervento si rende urgentemente necessario per evitare gravi ripercussioni sul tessuto economico e sociale derivanti dai fenomeni siccitosi, mitigandone i danni e aumentando la resilienza dei sistemi idrici. Con riferimento, poi, alla previsione della ricognizione delle misure più urgenti ed al conseguente elenco, si ritiene altrettanto urgente provvedere al fine di conseguire gli obiettivi di cui al decreto-legge istitutivo della struttura commissariale. Tale opzione di intervento si rende necessaria anche in ragione del ruolo commissariale, volto alla celere risoluzione delle problematiche legate alla crisi idrica. L'opzione zero non risulta percorribile in ragione delle variegate competenze settoriali dei diversi enti coinvolti nei processi pianificatori a legislazione vigente e delle tempistiche legate agli ordinari processi programmatori delle attività commissariali.

Articolo 12: Le Amministrazioni centrali coinvolte, a fronte delle competenze in capo al neoistituito Dipartimento in termini di attuazione della funzione di indirizzo e di coordinamento delle politiche del mare, provvedono, per quanto di specifica competenza, a svolgere le proprie funzioni adottando

le iniziative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi relativi agli indirizzi strategici individuati. I benefici a favore della collettività sono ricondotti agli effetti positivi, sociali ed economici, determinati dal raggiungimento degli obiettivi delle politiche del mare a cui concorrono le Amministrazioni centrali aventi competenza in materia.

Articolo 14:

- **Comma 2:** L'intervento normativo non comporta aggravii per i soggetti attuatori (Corpo nazionale dei vigili del fuoco) rispetto a quelli già contemplati per lo svolgimento delle attività d'istituto di competenza; difatti, agli oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione della disposizione ipotizzata si provvederà nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In merito, inoltre, agli impatti ambientali, la cui tutela rientra negli obiettivi della disposizione, si prevede un rafforzamento dell'intero sistema di soccorso che potrà essere quantificato anche grazie ai monitoraggi previsti e agli indicatori individuati anche dai competenti Ministeri.
- **Comma 3:** L'intervento normativo non comporta aggravii per i soggetti attuatori rispetto a quelli già contemplati per lo svolgimento delle attività di competenza; difatti, agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione ipotizzata si provvederà nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'intervento, già finanziato normativamente, non comporta oneri aggiuntivi anche in ragione della ridotta platea dei potenziali beneficiari, particolarmente esigua con circa 25 unità di personale direttivo.

3.2 Impatti specifici

Articolo 1

- **Comma 2:** la misura descritta dalla norma in esame comporta diversi impatti economici, sociali ed ambientali nei confronti dei destinatari, identificati nelle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari pari almeno al 20 per cento, rispetto all'anno precedente. In particolare, la sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutui o di altri investimenti consente, in primo luogo, alle imprese destinatarie di ridurre il rischio di insolvenza temporanea, garantendo la continuità aziendale. Si garantisce la possibilità di poter rinegoziare termini più vantaggiosi per il debito, potenzialmente abbassando i tassi di interesse. Mantenere la liquidità e la continuità operativa delle imprese in oggetto, può contribuire a garantire la stabilità dei lavoratori, nonché una gestione più efficace delle risorse;
- **Commi 3 e 4:** il beneficio descritto, attraverso l'ampliamento delle finalità del Fondo della sovranità alimentare, comporta diversi impatti economici, sociali ed ambientali nei confronti dei destinatari, identificati nelle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, attive al 31 dicembre 2021. In particolare, le imprese in questione possono utilizzare le risorse risparmiate sugli interessi passivi per migliorare la loro liquidità e gestire in modo più ottimale le operazioni quotidiane, con effetti positivi sulla redditività delle stesse. In questo modo viene ridotto il rischio di insolvenza, assicurando maggiore stabilità finanziaria alle imprese, soprattutto in periodi di crisi economica e di fluttuazioni del mercato. In particolare, indicatore funzionale ai fini dell'assegnazione del beneficio della copertura degli interessi, è l'aver stipulato una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizootie, da organismi nocivi ai vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti.
- **Comma 5:** beneficiari sono i produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113; nonché imprese e

consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu.

- **Commi 6 e 8:** la proroga del termine per la notifica degli atti di recupero degli aiuti di stato non registrati dalle autorità responsabili, così come descritta dalla disposizione in oggetto, produce benefici per le imprese che hanno ricevuto tali aiuti, migliorando la loro liquidità nel breve termine, garantendone la continuità operativa, nonché sostenendone l'occupazione e la stabilità.
- **Commi 7 e 9:** la previsione di tale credito d'imposta comporta un miglioramento dell'accesso ai capitali, rendendo più accessibile per le PMI della ZES unica l'acquisto di beni strumentali, con un miglioramento della produttività e un incremento della competitività delle stesse questo genera un effetto positivo sulla concorrenza.

Articolo 2

Con riguardo all'impatto della norma sul regime della concorrenza, l'articolo 2 del decreto in esame potrebbe dare luogo a effetti potenzialmente distorsivi, con particolare riferimento al rispetto dei profili di compatibilità del provvedimento rispetto alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Si evidenzia preliminarmente che l'estensione delle agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in favore dei datori di lavoro agricoli operanti nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nella Regione Emilia-Romagna, determina l'applicazione di una misura con carattere di selettività in ambito territoriale. Alla selettività della misura deve essere altresì aggiunta l'attribuzione di un vantaggio di natura economica da parte dello Stato, determinato dal minor onere contributivo in favore dei destinatari della norma, elementi che potrebbero pertanto configurare l'agevolazione quale aiuto di Stato, con la derivante necessità di rispettare le disposizioni in materia previste dagli articoli 107 e 108 del Trattato al Funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Inoltre, poiché la riduzione contributiva è attribuita in favore di tutti i datori di lavoro agricoli operanti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali, la stessa opera anche in assenza di accertamento del danno subito, non potendosi pertanto giustificare il provvedimento quale misura avente carattere compensatorio e, come tale, ricadente nelle previsioni di compatibilità di cui al regolamento UE n. 2472/2022 in materia di aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo. Si evidenzia, inoltre, che, a seguito della dichiarazione di eccezionalità dell'evento alluvionale prevista dall'articolo 12, comma 2 del decreto-legge n. 61/2023, formulata dal MASAF con decreto 473460 del 12 settembre 2023, e tenuto conto della delimitazione dei territori interessati dall'evento da parte della Regione Emilia Romagna, giuste delibere n. 1430 del 28 agosto 2023 e n. 1466 del 4 settembre 2023, per la calamità in esame trovano applicazione le misure compensative previste dal decreto legislativo n. 102/2004 in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali. Nell'ambito delle diverse misure di intervento previste dal decreto in questione, l'articolo 8 stabilisce il riconoscimento di un esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento, fino ad un massimo del 50 per cento. La norma in esame, pertanto, presenta elementi di sovrapposizione con la misura di esonero previdenziale a ristoro del danno prevista dal citato articolo 8 del decreto legislativo n. 102/2004.

Articolo 3

Si riporta la valutazione dei seguenti impatti:

a) effetti sulle PMI

commi da 1 a 5 - Si intende scongiurare l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore primario da fattori naturali e imprevedibili, quali la moria del kiwi, la peronospora, la flavescenza dorata.

comma 6 - L'incremento della dotazione del Fondo AGRICAT è necessaria a provvedere alle spese di funzionamento dello stesso, tra cui i contratti con gli operatori e l'implementazione delle piattaforme informatiche, nonché allo svolgimento dei controlli in campo. Le disposizioni in esame, quindi, sortiscono indirettamente effetti positivi anche sui soggetti beneficiari, comprese le piccole e medie imprese del settore primario.

commi da 7 a 8 - Le disposizioni in esame sostengono il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali, che attendendo a compiti di formulazione, regolamentata e trasparente, dei prezzi e di analisi delle tendenze di mercato, rispondono all'esigenza, rappresentata dagli operatori economici, di punti di riferimento su cui basare le contrattazioni

b) effetti sulla concorrenza

commi da 1 a 5 - Le disposizioni in esame non sortiscono effetti negativi sulla concorrenza in quanto intervengono per porre rimedio a un fattore naturale e imprevedibile, che ha provocato la crisi dell'intero settore.

comma 6 - Non si ravvisano effetti distorsivi della concorrenza.

commi da 7 a 8 - Le disposizioni in esame hanno un effetto positivo sulla concorrenza, essendo tese a migliorare la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare.

c) oneri informativi

commi da 1 a 8 - Non sono previsti oneri informativi.

d) rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

commi da 1 a 8 - Le disposizioni in esame non incidono sui livelli minimi previsti, in materia, dalla normativa europea.

Articolo 4

Le disposizioni di cui all'articolo 4 dello schema di decreto-legge hanno un effetto positivo sulla concorrenza tra le imprese che operano nella filiera agroalimentare, essendo tesa a prevenire le condotte sleali tra gli operatori e a incentivare le buone pratiche commerciali.

Articolo 5

I destinatari e beneficiari diretti della disposizione in oggetto sono gli agricoltori e i proprietari terrieri che utilizzano le loro terre per la produzione agricola, proteggendoli dall'eventuale pressione economica e speculativa per convertire le loro terre in impianti fotovoltaici, garantendo che possano mantenere la produttività dei terreni.

Articolo 6

- **Comma 2:** Quanto agli impatti specifici, si evidenzia che sarebbe opportuno indirizzare la misura in esame partendo da allevamenti a "ciclo chiuso" o a "filiera chiusa" e prendendo in considerazione le Regioni che hanno già finanziato programmi strutturali di biosicurezza: in questo modo, il MASAF introdurrebbe per quegli allevamenti che operano in "regime di biosicurezza" il sostegno economico per implementare la componente "funzionale" ovvero quella dei kit diagnostici rapidi per il monitoraggio sistematico (ogni 4/5 giorni) dello stato clinico degli animali vivi in allevamento. Allo stesso modo, la norma in oggetto, sosterrà gli allevamenti che non avendo ottenuto i benefici economici finanziati dalle Regioni per i programmi di biosicurezza, desiderano comunque rientrare ed aderire alla misura di biosicurezza strutturale e funzionale prevista dalla norma.
- **Comma 3:** L'articolo non contiene disposizioni che possano incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese. L'intervento proposto non introduce né elimina oneri informativi a carico di cittadini e imprese e non incide in alcun modo su costi o oneri

amministrativi a carico degli stessi. Ciò, giacché le PMI non sono in alcun modo coinvolte, neanche indirettamente, dalle procedure recate dall'articolo di cui trattasi. La disposizione non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività, in quanto contiene disposizioni (di carattere settoriale) rivolte al personale militare. La disposizione non introduce oneri informativi a carico di cittadini e imprese.

Articolo 7: Si intende scongiurare l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico dalla proliferazione del granchio blu; Le disposizioni in esame non sortiscono effetti negativi sulla concorrenza in quanto intervengono per porre rimedio a un fattore naturale e imprevedibile, che ha provocato la crisi dell'intero settore; Non sono previsti oneri informativi; Le disposizioni in esame non incidono sui livelli minimi previsti, in materia, dalla normativa europea.

Articolo 8: Per gli effetti sulle PMI si fa riferimento a quanto evidenziato al paragrafo 3.1 in merito ai benefici per gli stabilimenti in caso di acquisizione dello status di indenne della malattia a seguito dell'adozione della misura prevista nell'intervento normativo in questione; Il provvedimento non ha effetti diretti sulla concorrenza; potrà averne eventualmente a seguito di interventi diretti del Commissario, di cui possono beneficiare sul mercato dei prodotti di carne e lattiero-caseari le aziende attualmente penalizzate dalla diffusione della malattia; Il provvedimento non contempla oneri informativi; Il provvedimento rispetta i livelli minimi di regolazione europea: l'attività del Commissario Straordinario è prevista nel rispetto e nei limiti delle misure contenute nel regolamento di sanità animale (UE) 2016/429 ed in particolare del regolamento delegato (UE) 2020/689.

Articolo 9: Il presente intervento regolatorio non determina effetti diretti sulle micro, piccole e medie imprese, in quanto il provvedimento in esame produce effetti esclusivamente sul personale dell'Arma dei carabinieri.

Articolo 10: I principali destinatari dell'intervento normativo sono:

- La collettività nel complesso;
- le Regioni, in virtù delle competenze in materia di rilascio della qualifica di guardia volontaria che può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità previo superamento di un apposito esame. Le regioni disciplinano altresì la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste;
- le Province, in virtù dell'attività di coordinamento delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.

Articolo 11: Non sono previsti effetti sulle PMI; Non sono previsti effetti sulla concorrenza tenuto conto che i poteri commissariali, derogatori di specifiche procedure ad evidenza pubblica, sono già stati previsti nel decreto-legge 14 aprile 2023, n.39 e non possono comunque essere esercitati in violazione di vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, fra i quali anche l'adeguata tutela della concorrenza; Non sono previsti oneri informativi; L'intervento non recepisce direttive europee.

Articolo 12: La specificità della disposizione non evidenzia impatti sulle PMI; La disposizione non modifica il regime di mercato vigente nei settori interessati, non si introducono barriere come

restrizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche. Parimenti, l'intervento normativo in questione non riguarda le possibilità di scelta e le informazioni a disposizione di committenti e consumatori. Dal presente intervento normativo non derivano ulteriori oneri amministrativi in capo alle P.M.I., né sono previsti oneri informativi a carico di cittadini e imprese. La natura del provvedimento non afferisce al rispetto dei livelli minimi di regolazione

Articolo 14:

- **Commi 2 e 3:** non vi sono effetti sulle PMI né sulla concorrenza. Non vi è stato superamento dei livelli minimi di regolazione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Articolo 1

- **Comma 2:** le imprese, aventi esposizioni debitorie che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non siano classificate come «esposizioni creditizie deteriorate», presentando un'autocertificazione, che attesti la suddetta riduzione del volume di affari e facendo richiesta alle banche creditrici, potranno avvalersi per dodici mesi della sospensione della parte capitale delle rate, con scadenza nell'anno 2024, di finanziamenti pluriennali. La sospensione implica il differimento della scadenza finale del finanziamento le cui rate sono state rinviate. La quota interessi verrà, invece, liquidata nelle date previste dal piano di ammortamento originario, in tal modo le rate future non subiranno alcuna variazione in termini di importo;
- **Commi 3-4:** il comma 4 prevede che, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, i decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, siano allineati alle modifiche di cui alla presente novella. Si specifica, altresì, che all'erogazione delle risorse finalizzate agli interventi destinati alla copertura degli interessi passivi dei suddetti finanziamenti bancari attenderà l'Agenzia per l'erogazione in agricoltura – AGEA, avvalendosi se del caso del Sistema informativo agricolo nazionale – SIAN.
- **Comma 5:** con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 129 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, di cui al comma 128 della medesima disposizione, possono essere destinate nel limite complessivo di 32 milioni di euro ai soggetti beneficiari individuati nella disposizione.
- **Commi 6 e 8:** con decreto dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalità per il rispetto al limite massimo di 90 milioni.
- **Comma 7:** con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con MEF, sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli.

Articolo 2

Gli Enti Previdenziali coinvolti, in qualità di concessionari dei benefici contributivi in discussione, provvedono all'attuazione dell'intervento.

Articolo 3

commi da 1 a 4 - La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1. La ripartizione delle somme è poi effettuata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a contenere gli effetti della moria del kiwi.

comma 5 - Non sono contemplati atti di attuazione.

comma 6 - Le funzioni di soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale AGRICAT sono attribuite ex lege all'Istituto di Servizi per il Mercato agricolo alimentare (ISMEA), che "al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separazione dei patrimoni, è autorizzato ad esercitarle attraverso una società di capitali dedicata".

commi da 7 a 8 - Non sono contemplati atti di attuazione.

Articolo 4

L'autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 198/2021 ed all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative è il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, designata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, decreto legislativo 198/2021.

L'ICQRF provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'attività di controllo esercitata nell'ambito dei mercati all'ingrosso, prevista ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater dell'articolo 3 dello schema di decreto-legge in esame, è già attuata dagli ispettori dell'ICQRF.

Il ravvedimento operoso introdotto dal comma 12-bis dell'articolo 10 ha, da un lato, la finalità di spingere il trasgressore a rimediare rapidamente alle conseguenze della sua condotta e, dall'altro, di incentivare il pagamento della sanzione. Ne segue che tale disposizione potrebbe avere un effetto incentivante anche sulle entrate dello Stato.

Articolo 5

Tale disposizione sarà la base per la futura individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. È prevista, inoltre, una norma transitoria secondo la quale le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono conclusi ai sensi della normativa previgente.

Articolo 6

- **Comma 1:** non sono previste modalità di attuazione in quanto si tratta di una chiarificazione dell'articolo 16, comma 2, decreto legislativo n. 1 del 2018.
- **Comma 2:** Ai fini della più efficace attuazione dell'intervento, le risorse finanziarie del Fondo saranno ripartite, in coerenza con le disposizioni vigenti in materia sanitaria, tra le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di specifici criteri perequativi ed oggettivi, quali la consistenza del patrimonio suinicolo e le differenti tipologie di allevamenti di suini, basandosi anche sul rischio contratto alla loro posizione geografica negli ambiti

regionali interessati dai focolai di PSA rispetto ad altre aree del territorio nazionale. Tali informazioni saranno ricavate mediante l'estrazione dei dati inerenti al patrimonio suinicolo delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, ivi compresa la geolocalizzazione degli allevamenti effettuata con il supporto della Banca dati nazionale e del Sistema informativo veterinario. Soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento regolatorio è il MASAF; nel monitoraggio dell'intervento sono coinvolte anche le AUSL territorialmente competenti e il Ministero della Salute.

- **Comma 3:** Il soggetto responsabile in via primaria dell'attuazione degli interventi è il Ministero della difesa. In relazione al comma 6 dell'articolo 2-bis cit., l'attuazione prevede le medesime procedure, ampiamente collaudate, previste nella Sezione II del Capo V del decreto legislativo n. 1 del 2018.

Articolo 7: Dal punto di vista attuativo, si prevede che il Commissario predisponga un piano di intervento e poi, coadiuvato da una struttura di supporto, attui le misure ivi previste.

Articolo 8: Posto che la nomina del Commissario Straordinario è subordinata all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e per gli affari regionali e le autonomie, l'intervento in esame coinvolge oltre al soggetto incaricato anche la Direzione Generale della salute animale del Ministero della Salute che supporta le attività del Commissario. Inoltre, l'intervento coinvolge anche le regioni e le province autonome che sono dirette destinatarie dei provvedimenti contingibili e urgenti che il Commissario può adottare. Il Commissario straordinario nazionale svolge compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni poste in essere nei territori non indenni e adotta provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per la salute umana, animale e dell'ecosistema o per far fronte a situazioni eccezionali. La Direzione Generale della salute animale del Ministero della salute assicura il necessario supporto per lo svolgimento delle funzioni dello stesso.

Articolo 9: I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento sono il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e l'Arma dei carabinieri, nella sua veste di Forza di polizia.

Articolo 10: le regioni in virtù delle competenze in materia di rilascio della qualifica di guardia volontaria che può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità previo superamento di un apposito esame.

Articolo 11: Soggetti responsabili dell'attuazione sono il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Commissario straordinario e la Cabina di regia.

Articolo 12: Occorre provvedere alla modifica del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per recepire l'istituzione del Dipartimento delle politiche del mare. Successivamente, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del suddetto decreto, occorre provvedere alla predisposizione del decreto di organizzazione del Dipartimento.

Articolo 14:

- **Comma 2:** Per l'attuazione della disposizione *de qua* non è previsto nessun atto normativo specifico, in quanto la norma sarà da subito pienamente operativa.
- **Comma 3:** Per l'attuazione della disposizione *de qua* non è previsto nessun atto specifico, in quanto la norma sarà da subito pienamente operativa. Per tale platea la definizione delle

misure delle diverse indennità sarà determinata dal relativo tavolo negoziale nell'ambito e nel rispetto delle risorse complessivamente disponibili per tale finalità.

4.2 Monitoraggio

Articolo 1

- **Comma 2:** Il sistema di monitoraggio fa capo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- **Commi 3 e 4:** Il sistema di monitoraggio fa capo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e ad AGEA;
- **Comma 5:** Il sistema di monitoraggio fa capo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
- **Commi 6 e 8:** autorità competenti per la registrazione e Agenzia delle entrate.
- **Commi 7 e 9:** Il sistema di monitoraggio fa capo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al MEF
-

Articolo 2

Gli Enti Previdenziali coinvolti effettueranno periodicamente un monitoraggio circa l'applicazione della normativa introdotta, al fine di valutare ed analizzare l'opportunità o meno di effettuare correzioni nel caso insorgano, medio tempore, delle criticità. I Dicasteri vigilanti, con particolare riferimento al MEF, svolgeranno i necessari controlli relativamente la rispetto della normativa concernente la spesa pubblica

Articolo 3

commi da 1 a 4 - Alle attività di monitoraggio attendono le regioni interessate e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, secondo le modalità procedurali previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

commi da 5 a 8 - Non sono contemplate attività di monitoraggio.

Articolo 4

Le attività di monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 4 dello schema di decreto-legge sono svolte dall'ICQRF nell'ambito delle rispettive competenze.

Articolo 5

Il sistema di monitoraggio fa capo alle regioni e al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Articolo 6

- **Comma 2:** nel monitoraggio dell'intervento sono coinvolti il MASAF ma anche le AUSL territorialmente competenti e il Ministero della Salute.
- **Comma 3:** Il Ministero della difesa seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'intervento e ne curerà il monitoraggio. Il Dipartimento della Protezione civile effettuerà una ricognizione delle Organizzazioni di volontariato che sono state formate e dotate di dispositivi di protezione per le finalità di cui al comma 6 dell'articolo 2-bis cit.

Articolo 7: Si prevede che il Commissario riferisca periodicamente al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, mediante la trasmissione di una relazione sulle attività espletate, con l'indicazione delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate.

Articolo 8: Il soggetto individuato istituzionalmente quale responsabile del controllo e del monitoraggio sulla corretta attuazione dell'intervento di regolamentazione è individuato, a livello nazionale, nel Commissario Straordinario.

Gli strumenti per monitorare l'intervento saranno poi individuali dal Commissario con il supporto della Direzione Generale della salute animale del Ministero della salute.

Articolo 9: Il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nei modi e nei tempi stabiliti dalla vigente normativa.

Articolo 10: Il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dalle regioni e dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Articolo 11: Il monitoraggio sarà svolto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Commissario straordinario e dalla Cabina di regia.

Articolo 12: Lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Dipartimento e, in specie, il conseguimento degli obiettivi istituzionali allo stesso assegnati, avvengono nel rispetto delle norme di organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 14:

- **Comma 2:** Il controllo e il monitoraggio dell'intervento verrà attuato dal Ministero dell'interno - attraverso la Direzione Centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - con le risorse già in atto, senza l'introduzione di nuove forme di analisi e di verifica che implicino ulteriori oneri per la finanza pubblica. Controllo e monitoraggio saranno incentrati sugli indicatori già previsti ed effettuati attraverso le consuete rilevazioni statistiche dei dati, presenti nelle banche dati ad uso della predetta Direzione Centrale.
- **Comma 3:** Il controllo e il monitoraggio dell'intervento verrà attuato dal Ministero dell'interno - attraverso la Direzione Centrale per la programmazione e gli affari economici e finanziari del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile.